COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Montebello Jonico è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Montebello nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2
Funzioni

Il comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge dallo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obbiettivi della programmazione provinciale , regionale e statale.
Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe , dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art.3

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Montebello ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

1. In particolare il comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, del Comune di Montebello Jonico; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità anche attraverso la promozione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della vita umana, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;

h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;

i) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che

assicurino condizioni di pari opportunità.

ART.4
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Reggio Calabria, con la Regione Calabria e la comunità montana

ART.5
Territorio e sede comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il territorio del comune si estende per 55,67 Kmq, confina con i comuni di Reggio Calabria, Melito Porto Salvo, Bagaladi, Motta San Giovanni e S. Lorenzo.
2. Il Comune ha sede nel capoluogo
3. Le adunanze degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono normalmente nella sede comunale.. Per esigenze particolari, con decreto sindacale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

ART.6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone raffiguranti il primo: Castello d'argento, su sfondo azzurro, fondato su monte roccioso al naturale. Lo scudo sormontato da un cerchio d'oro, aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muriccioli d'argento, ed il secondo: lo stemma del Comune, incorniciato da due ramoscelli di quercia e di alloro, tenuti uniti da fiocco azzurro, con impunture in oro, con al culmine una corona di colore oro.
2.Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
3.La Giunta o il Sindaco possono autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali ove ritengano di concedere il patrocinio dell'ente o ove sussista un pubblico interesse.
Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma o del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta o del Sindaco.

ART.7
Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Lo statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello Statuto sono procedute da idonee forme di consultazione. Sono approvate dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazioni complessive finali.
Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

ART. 8
Regolamenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio .
I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

ART. 9
Albo Pretorio

Nella sede Municipale , in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

ART.10
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART.11
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo .
3.Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART.12
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale , secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio, previo rilascio del parere.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o dalla giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età .
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART.13
Consiglio comunale

1.Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. L'attribuzione di un nuovo toponimo a strade o porzioni del territorio è di competenza del consiglio comunale, sentito il parere della commissione consultiva per la toponomastica.

ART.14
Sessione e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso scritto comunicato almeno 24 ore prima.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare dalla dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto dovrà prevedere anche una seconda convocazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

ART.15
Linee programmatiche di mandato

1.Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche , le linee programmatiche, sulla base di nuove esigenze e problematiche.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 16
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni ; i lavori della commissioni consiliari non sono pubblici.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, gli organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni possono disporre, per l'esercizio delle loro funzioni, audizioni di amministratori, dei responsabili degli Uffici e dei Servizi, del segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

ART.17
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART.18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni , interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunale sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere, entro il termine di giorni cinque dall'avvenuta proclamazione, un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. *In mancanza, gli avvisi verranno recapitati presso la segreteria comunale.*

ART.19
Gruppi consiliari

1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone tempestiva comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo .Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal precedente articolo e dall'art. 31, comma 7 *ter*, della legge 142/90. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso *il domicilio eletto entro i cinque giorni dalla proclamazione, in mancanza le notifiche e comunicazioni verranno effettuate presso la segreteria del Comune.*
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART.20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità , di incompatibilità , lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il sindaco presta dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
3. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintendente alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintendente all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 21
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2.In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici , sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90.
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
f)conferisce e revoca al segretario comunale, previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

ART. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

espressi dalla giunta.

ART. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
c) riceve le interrogazioni e le mozioni;
d) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 24
Conferimenti di deleghe

1.Il Sindaco ha il potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
2.Il Sindaco non può, in ogni caso, delegare la propria competenza generale di capo dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
3. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dagli artt.10 e 38 della Legge n.142/90.
4.La delega può essere generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega, redatto in forma scritta, indica l'oggetto e gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata .
6. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione e tematiche anche, su base territoriale
7) Tali incarichi non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con atto ad efficacia esterna .

ART.25
Vice Sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 26
Mozione di sfiducia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e se approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 27
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi i 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla nuove elezioni e le funzioni del Sindaco vengono assunte dal vice Sindaco.

ART. 28
Giunta Comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non sono riservati al consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi , idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale; in particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
3. La giunta riferisce annualmente al Consiglio della sua attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 29
Composizione

1.La giunta è composta dal sindaco e da un massimo di sei assessori di cui uno è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

investito della carica di vice sindaco,
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica , amministrativa o professionale.
3.Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto e non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle riunioni . Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4.L sedute della giunta non sono pubbliche.
5. A discrezione del Sindaco, o di chi ne fa le veci, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti o funzionari del Comune, Consiglieri, Cittadini ed autorità, al fine di acquisire elementi e valutazioni ai fini della discussione.

ART.30
Nomina e revoca degli Assessori

1.Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare e/o sostituire i nominati assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

ART.31
Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti compreso il Sindaco, .e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.in sua vece..

ART. 32
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonchè presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2) E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazione , denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato .
3) I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4) Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5) L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale , compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6) Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 33
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico - amministrativa dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

previste dal presente titolo.

ART.34
Associazionismo e volontariato

1. Il comune riconosce e promuove le libere forme associative e di volontariato, aventi fini sociali e culturali, presenti sul proprio territorio.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi scopo di lucro o caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
3. Per essere riconosciute, le associazioni dovranno dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. L'Amministrazione potrà consultare le associazioni riconosciute in merito alle iniziative dell'Ente che incidono nel settore in cui esse operano.

ART.35
Organismi decentrati di partecipazione

1.Il Comune favorisce l'istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale.
2. I comitati di quartiere o di frazione sono riconosciuti, nella loro veste esponenziali delle istanze locali dal Consiglio Comunale, che ne verifica preliminarmente la natura democratica e la rappresentatività.

ART.36
Contributi alle associazioni e al volontariato

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi per la loro migliore riuscita.
3. Il comune può altresì mettere, anche gratuitamente, a disposizione delle associazioni e del volontariato strutture, beni o servizi .
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
5. Le associazioni ed il volontariato che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente dovranno redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.37
Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte su specifici problemi od in merito all'attività amministrativa, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART.38
Petizioni

1.Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro tre giorni, la assegna in esame all'ufficio competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 *elettori* del Comune ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
5. Il contenuto della decisione dell'ufficio o dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere a tutti i cittadini la conoscenza, ed è comunicato, formalmente, ai primi tre firmatari della petizione .

ART.39
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 250 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.40
Istanze

1.Chiunque, singolo od associato, può rivolgere all'Amministrazione Comunale interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività Amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART.41
Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale , ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi , alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio
Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria e ove non fosse stato nominato la decisione spetta al Segretario Comunale.
Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria , senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno , in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.
S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Nei referendum abrogativi , l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti , coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati .
Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione..
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

ART.42
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato.
4. In caso di diniego da parte del responsabile dell'ufficio che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART.43
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio comunale. Per gli atti più importanti, individuati nel regolamento o su espressa richiesta del Sindaco, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.44
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un'interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento ed il termine entro cui la decisione deve essere adottata. In mancanza di indicazione del termine il provvedimento amministrativo dovrà essere adottato entro trenta giorni.
3. Tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi devono essere motivati , comunicati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono, altresì, indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

ART.45
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal responsabile del procedimento.
2.. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, in mancanza di termini specifici il termine per l'ammissione del provvedimento amministrativo si intende il 30 giorno.
3. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro il termine indicato dal funzionario responsabile.

ART. 46
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi , indicando il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

ART.47
Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri ivi incluso il Sindaco.
2. Il Comune può promuovere od aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone, *iscritte nelle liste elettorali del Comune di Montebello J.co da almeno cinque anni, tranne che nell'ipotesi di cui al comma due,* in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza od altra laurea equipollente *o in possesso del diploma superiore che abbiano svolto attività lavorativa con incarichi dirigenziali presso pubbliche amministrazioni per almeno sei anni o abbiano ricoperto incarichi elettorali presso enti territoriali per uguale periodo, i quali* per preparazione ed esperienza acquisita diano ampia garanzia di competenza giuridico amministrativa, probità, saggezza ed obiettività di giudizio.
4.Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore *e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.*
5. Il difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula:
" Giuro di adempire il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente.
7.Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali, anche se dimissionari, salvo che le dimissioni non siano state presentate almeno un mese prima della nomina, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici, ;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche , enti istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

ART.48
Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
2. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi violazioni di legge *o per documentata inefficienza* con deliberazione adottata in seduta segreta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;

ART. 49
Funzioni

1. Il Difensore Civico assolve il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.
3. Il Difensore Civico interviene, per iniziativa propria o dietro richiesta degli interessati, presso gli organi e gli uffici del Comune, ogni volta che ritenga sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento e provvede affinché la violazione venga eliminata.
4. I consiglieri comunali non possono presentare istanze al difensore civico.
4.Il Difensore Civico vigila affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti medesimi diritti e deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque ne faccia richiesta.

ART. 50
Facoltà e prerogative

1.Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale.
2.L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
3. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale; egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti utili per l'espletamento del mandato, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti Amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.

ART. 51
Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte volte a migliorare il funzionamento dell'attività Amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

ART. 52
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina e nella misura stabilita nel Regolamento essere non superiore a quella assegnata all'assessore nominato vice Sindaco.

TITOLO III
I SERVIZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 53
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
3.Le deliberazioni relative all'assunzione dei servizi dovranno essere corredate da una relazione del responsabile del servizio finanziario circa gli aspetti economici e finanziari della proposta.
4. Per l'erogazione dei servizi pubblici, il Comune applica tariffe a carico degli utenti, determinate tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti e applicando forme di agevolazioni e di esenzione.
5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni o a responsabilità limitata.

ART. 54
Gestione in economia

1.La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
2.L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati con atto approvato dalla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

ART.55
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche o ragioni economiche o di opportunità sociale i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 56
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART.57
Organi delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. La composizione numerica del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto dell'azienda.
3. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio, fra coloro che abbiano i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e comprovata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.
4. Il Sindaco può revocare dall'incarico, provvedendo contestualmente alla sostituzione, i componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente in presenza di gravi violazioni di legge o di comprovata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
5. La nomina e la revoca del direttore compete al consiglio di amministrazione dell'azienda, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Azienda.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva lo statuto, i bilanci annuali e pluriennali e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART.58
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per la gestione dei servizi sociali privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3. Per la nomina e la revoca degli organi delle istituzioni si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 48.
4. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.
5. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento gli indirizzi, le finalità nonché le modalità organizzative e funzionali delle istituzioni, conferisce il capitale di dotazione ed approva i bilanci annuali e pluriennali ed il conto consuntivo; provvede

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

alla copertura dei costi sociali.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART.59
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale verifica annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI PROGRAMMA

ART.60
Convenzioni

1. Il Comune ricerca e promuove, stipulando apposite convenzioni, forme di collaborazione con gli altri enti locali, per l'esercizio coordinato di funzioni amministrative e servizi pubblici, di comune interesse, al fine di conseguire una maggiore efficienza organizzativa e l'economicità della gestione.
2. Nelle convenzioni, approvate dal Consiglio Comunale, sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie nonché l'eventuale costituzione di uffici comuni per l'esercizio di funzioni amministrative.

ART.61
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi aventi carattere imprenditoriale.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi del consorzio nonché prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione del Comune.

ART.62
Unioni di Comuni

1.Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni, può costituirsi in unione con altri enti locali contermini.
2.Il Consiglio Comunale approva , con la procedura e la maggioranza richiesta per la deliberazione dello statuto comunale, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione.
3. Lo statuto deve prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli de comuni facenti parte delle unioni, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

ART.63
Accordi di programma

1. Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, promuove accordi di programma.
2. L'accordo di programma dovrà , al fine di assicurare il coordinamento delle azioni preordinate e necessarie alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento, determinare i tempi e le modalità ed i rapporti fra gli enti coinvolti nonché individuare i costi e le fonti di finanziamento.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

ART.64
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.Il Comune con proprio regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i principi di autonomia, trasparenza,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

efficienza e sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo attribuita agli organi di direzione politica e funzione di gestione attribuita ai dirigenti .
2. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa , compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. I dirigenti in particolare sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura organizzativa alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

ART.65
Direttore generale

1. Il sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione, previa stipula di apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. Il direttore generale è revocato con decreto del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Quando il direttore generale non sia stato nominato , le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario dell'Ente.
4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al direttore generale rispondono , nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, gli apicali dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.
5.Il direttore generale può essere revocato con decreto del Sindaco previa deliberazione di Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

ART.66
Segretario Comunale

1.Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina e può essere revocato, per gravi violazioni dei doveri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d'ufficio, previa deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli apicali e ne coordina l'attività , salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 10, del citato articolo 51-bis, della Legge n.142/90, il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
5. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART.67
Vice-segretario comunale

1.E' istituita la figura del vice-segretario comunale.
2.In particolare al vice-segretario è assegnata la titolarità di una posizione organizzativa. Egli, pur restando titolare della struttura, di norma coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3.L'incarico di vice-segretario è conferito o revocato dal Sindaco con atto monocratico, ai sensi dell'art.36, comma 5-ter, Legge 8 giugno 1990, n.142 .

ART.68
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dagli organi di direzione politica.
2.Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, e dagli organi di direzione politica.

ART.69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.Il Sindaco, per esigenze gestionali, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

può stipulare contratti di diritto privato, al di fuori della dotazione organica, per l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato , con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6 comma 4 della Legge n.127/97.
3.Il contratto a tempo determinato al di fuori della pianta organica si risolve di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del decreto legislativo n.504/92 e successive modificazioni..
4.I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

ART.70
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.E' costituito l'ufficio staff posto direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
2.Il Sindaco per l'esercizio di tali funzioni può utilizzare dipendenti dell'ente o assumere personale a tempo determinato purchè l'ente non sia in dissesto o dichiari di trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del decreto legislativo n.504/92.

ART. 71
Responsabilità verso il comune

1.Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART.72
Responsabilità verso i terzi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART.73
Responsabilità dei contabili

1.Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato dalla gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART. 74
Gestione amministrativa

1) I responsabili dei settori sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli Uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziali dell'attività delle strutture che da essi dipendano.
2) A tal fine i responsabili dei settori sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrativa e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3) Nell'ambito dei servizi cui sono proposti, i responsabili del settore in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL , provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio.Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale ;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dello statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4) Sono di competenza dei responsabili dei settori gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni , i verbali e le tariffe.
5) Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco. Alla Giunta ed al Consiglio , i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

ART. 75
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

1) Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili del settore (10) nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizione di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2) Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 76
Le determinazioni ed i decreti

1) Gli atti dei responsabili del settore non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazione" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3) Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4) A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
5) Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
6) Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Capo II- I servizi pubblici locali

ART. 77
I servizi pubblici locali

1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2) Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti , garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3) Il consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge , relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4) La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5) I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrono garanzia di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6) Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti.
7) La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carettere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti,

applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8) Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura del costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9) Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

ART. 78
L'Azienda speciale

1) L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2) Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3) Il Presidente ed i componenti del consiglio di Amministrazione sono nominati dal sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranza consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4) Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5) Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6) La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
7) Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali .
8) I revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal consiglio Comunale con modalità che assicurano la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

ART. 79
L'Istituzione

1) L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2) Sono organi dell'Istituzione il presidente, Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
3) Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari , e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4) Il Consiglio Comunale disciplina in apposti regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5) I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6) L'Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

ART. 80
Gestione dei Servizi in forma associata

1) Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obbiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2) Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3) Il Comune può, altresì , delegare ad enti sovracomunali o a comuni con termini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature egli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4) I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5) Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
6) Nelle convezioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendono effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli organi aderenti.
7) L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

CAPO V

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 81
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 82
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e con partecipazioni ad imposte erariali e, e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge e regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 83
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Segretario Comunale o altro funzionario designato dal Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di possibilità onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 84
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi, della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 85
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 86
Attività contrattutale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio ovvero da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché la modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 87
Revisione dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a otto candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabile degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D. Lgs. 3.2.1993, n.29.

ART.88
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
   b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dare comunicazione all'ente entro 10 giorni.

c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART.89
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli Uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.90
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART.91
Delega funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

ART.92
Pareri obbligatori

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1 – 4, della legge 7.8.1990, n.241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII
Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.